



Club Aeromodellistico

*“Fata Morgana”
Reggio Calabria*

STATUTO

Costituzione

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituito, con sede in Reggio Calabria alla via Filippini n.3/B, un Club, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale senza finalità di lucro, che assume la denominazione di Club Aeromodellistico “Fata Morgana”.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire e/o affiliarsi ad Associazioni e/o Enti di promozione sportiva e/o culturale, agli organismi aderenti al CONI, alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

Scopo

Art. 2

Il Club ha lo scopo di riunire gli appassionati di aeromodellismo per la pratica e lo sviluppo di detto sport.

Non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, culturali e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Il Club si propone di:

- a) procurare e mettere a disposizione dei soci un appezzamento di terreno su cui poter effettuare attività di volo possibilmente con la creazione di una pista adeguata;*
- b) favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili fra Circoli ed altre organizzazioni democratiche;*
- c) partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva, ricreativa e di accrescimento culturale;*
- d) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.*

Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Al Club possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.

Il diritto al voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Per essere ammessi alla qualifica di socio è necessario presentare domanda di ammissione al Club con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante del Club o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e/o i regolamenti del Club, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del Club.

Art. 4

Il socio ha diritto:

- a) di frequentare i locali del Club e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dallo stesso;*
- b) di partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione o modifica dello statuto e/o di eventuali regolamenti;*
- c) di partecipare alle elezioni degli organi direttivi.*

Il socio è tenuto:

- a) al pagamento della quota sociale;*
- b) all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;*
- c) a versare un contributo associativo annuale (eventualmente ripartito in più rate) stabilito in funzione dei programmi di attività e/o delle necessità del Club. Tale quota è determinata con delibera del Consiglio Direttivo;*
- d) il Consiglio Direttivo si riserva di modificare l'entità della quota sociale e/o dei contributi associativi annuali anche in riferimento alle necessità del singolo caso.*

Art. 5

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il socio è espulso o radiato per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;*
- b) quando, senza giustificato motivo, si renda moroso del pagamento della tessera e/o della quota sociale;*
- c) qualora svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Club;*
- d) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali al Club.*

Art. 6

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La morosità del socio viene tollerata per un massimo di una annualità, salvo casi particolari da valutare di volta in volta dal Consiglio Direttivo, dopo di chè si perde la qualifica di socio con la conseguente esclusione dal Club.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

Art. 7

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali e/o di qualsiasi altro contributo versato.

Patrimonio sociale

Art.8

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione;*
- b) dalle quote annuali associative;*
- c) da eventuali oblazioni, contributi e/o liberalità che pervenissero al Club per un miglior conseguimento degli scopi sociali;*
- d) dal patrimonio mobiliare e/o immobiliare di proprietà del Club;*
- e) da eventuali avanzi di gestione.*

Fanno, inoltre, parte del fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Art. 9

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita del Club.

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali o altro non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto economico

Art. 10

Il rendiconto economico (bilancio consuntivo), predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea, entro il 30 aprile dell'anno successivo, che dovrà approvarlo.

Art. 11

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- a) il 10% al fondo di riserva;*
- b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per nuovi impianti, ammodernamenti degli stessi e/o acquisizioni di attrezzature o altro.*

Sezioni sportive

Art.12

Per ogni disciplina dell'attività sportiva sarà possibile costituire, se lo si riterrà opportuno, una specifica sezione alla quale aderiranno tutti coloro che ne saranno interessati. Gli aderenti alle diverse sezioni dovranno essere soci del Club.

La direzione e l'organizzazione delle singole sezioni sarà affidata ad un Comitato o ad un Responsabile eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo del Club.

Il Comitato di sezione, nel cui ambito saranno assegnati alcuni incarichi (responsabile gare e manifestazioni, impianti ed attrezzature, corsi di avviamento, etc..) dovrà:

- a) applicare lo Statuto sociale ed attenersi ad esso ed alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;*
- b) predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;*
- c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi ed alla scelta degli istruttori;*
- d) gestire, organizzativamente e tecnicamente, il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli del Club.*

Organi del Club

Art. 13

Sono organi del Club:

- a) *l'Assemblea degli associati;*
- b) *Il Consiglio Direttivo.*

L'Assemblea

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nella sede sociale con almeno otto giorni di preavviso o con avviso scritto ad ogni socio. L'avviso dovrà riportare la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile.

Essa:

- a) *approva il bilancio consuntivo ed eventualmente anche il preventivo;*
- b) *approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;*
- c) *approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'art.11 del presente Statuto;*
- d) *elegge, se lo ritiene necessario, la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;*
- e) *elegge il Consiglio Direttivo;*
- f) *delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Club riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;*
- g) *approva gli eventuali regolamenti.*

Art. 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) *tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;*
- b) *qualora ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle materie da trattare, almeno un quinto degli associati.*

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci

presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

L'Assemblea, anche se non convocata con le modalità precedentemente stabilite, è valida purchè siano presenti tutti i soci.

Art. 18

L'Assemblea è considerata straordinaria quando deve deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento ed è indispensabile per la votazione la presenza della maggioranza assoluta (la metà + 1) dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Su tale materia non si può deliberare con presenze ridotte in seconda convocazione.

Art. 19

Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci maggiorenni.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea per delega scritta. Ogni socio avente diritto al voto non può rappresentare più di un altro socio.

Consiglio direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici consiglieri eletti fra i soci maggiorenni.

I componenti del consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 21

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente il Segretario, il Tesoriere e fissa, eventualmente, le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Club per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la Presidenza.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla Presidenza tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera con consegna a mano o da spediti non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- b) redigere il bilancio consuntivo;*
- c) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- d) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;*
- e) stipulare ed approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;*
- f) deliberare circa il ricorso del socio non ammesso, il recesso e l'esclusione degli associati;*
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Club;*
- h) favorire la partecipazione dei soci alle attività del Club.*

Art. 24

Il Consigliere mancante non può essere rappresentato per delega da un altro consigliere.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altro, questi vengono sostituiti da quelli che nelle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Presidente

Art. 25

Il Presidente ha la rappresentanza del Club nei confronti dei terzi con potere di firma degli atti sociali.

In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente o da un componente l'Ufficio di presidenza.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate per iscritto.

Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà lo stesso Consiglio Direttivo a valutare la necessità o meno di una reggenza temporanea da parte del Vice Presidente nelle more dell'elezione del nuovo Presidente.

Scioglimento del Club

Art. 26

La decisione di scioglimento del Club deve essere presa in Assemblea con la presenza di tutto il corpo sociale avente diritto al voto e con il voto favorevole di tutti i soci.

In caso di scioglimento, nominato un liquidatore, il patrimonio sociale, dedotte le passività, deve essere destinato a fini di utilità generale, salvo diversa disposizione da adottarsi con parere unanime dei soci stessi.

Disposizione finale

Art. 27

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di libere associazioni.